


BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE  
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979  
Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:  
Trento, via Gazzoletti 2 - Direttore responsabile: Dr. Alexander Steiner

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL  
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979  
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:  
Trient, via Gazzoletti 2 - Verantwortlicher Direktor: Dr. Alexander Steiner

**ANNO 69°  
SEZIONE GENERALE**

**69. JAHRGANG  
ALLGEMEINE SEKTION**

# BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER  
REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

**26 settembre 2017  
Supplemento n. 4**

**39**

**26. September 2017  
Beiblatt Nr. 4**

## SOMMARIO

**Anno 2017**

**PARTE 1**

**Leggi**

Provincia Autonoma di Trento

[182375]

**LEGGE PROVINCIALE**

del 22 settembre 2017, n. 10

Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse P. 2

*Repubblica Italiana*

# *Provincia Autonoma di Trento*

**LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017 , n. 10**

**Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse**

## INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Soggetti attuatori*

Art. 3 - *Strumenti di intervento*

Art. 4 - *Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze*

Art. 5 - *Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze*

Art. 6 - *Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze*

Art. 7 - *Contributi per le imprese*

Art. 8 - *Protocolli di collaborazione*

Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)*

Art. 12 - *Clausola valutativa*

Art. 13 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

## Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, anche in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove:

- a) il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
- b) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;
- c) iniziative volte a orientare ed educare i cittadini verso l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati sotto il profilo dei costi, della qualità e delle effettive necessità curative;
- d) iniziative per orientare alla salute alimentare anche gli interventi di solidarietà sociale;
- e) la riduzione della produzione di rifiuti.

2. Per perseguire le finalità previste dal comma 1, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse, in particolare, mediante la strumentazione prevista dalle leggi provinciali nei settori connessi, con specifico riguardo alle politiche sociali e sanitarie, all'agricoltura, al commercio e alla tutela dell'ambiente. A tal fine, le politiche di settore promuovono, valorizzano e sostengono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle risorse del volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, le politiche di settore incentivano la progettualità di rete nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di eccedenze.

3. Le finalità indicate da questo articolo per il recupero e la distribuzione delle eccedenze sono perseguite nel rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti.

## Art. 2 *Soggetti attuatori*

1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, attraverso:

- a) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992);
- b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).

**Art. 3**  
*Strumenti di intervento*

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per:

- a) promuovere il coinvolgimento e il ruolo delle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell'esperienza nel settore;
- b) incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese volti a perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità di questa legge;
- c) promuovere l'adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge;
- d) incentivare, nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l'adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge;
- e) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e percorsi educativi svolti secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di volontariato, di tutela della salute, di agricoltura, di cultura e di istruzione, per un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali e di responsabilità civile funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e alla distribuzione delle eccedenze;
- f) promuovere la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche utilizzando strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sviluppati nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o dell'atto di indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);
- g) promuovere progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica.

**Art. 4**

*Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze*

1. E' istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
- b) esprime il proprio parere sullo schema di protocollo di collaborazione previsto dall'articolo 8;
- c) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
- d) formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f).

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da:

- a) l'assessore competente in materia di attività sociali o un suo delegato, che presiede il tavolo;
- b) i dirigenti dei dipartimenti provinciali competenti in materia di politiche sociali, di politiche sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati;
- c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative nel settore della distribuzione;
- e) un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
- f) i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze;
- g) un rappresentante del tavolo provinciale per l'economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010.

4. L'attività di segreteria è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di volontariato. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità di funzionamento del tavolo. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

#### Art. 5

##### *Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze*

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), i contributi e i rimborsi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare:

- a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione delle eccedenze a beneficio delle persone indigenti;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei quali è svolta l'attività di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria;
- c) i costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all'attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;
- d) i costi derivanti dall'informatizzazione delle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze.

3. Per le iniziative destinate ad attuare le finalità di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale sul volontariato 1992, i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento autorizzato per i fini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è riservata alla concessione dei contributi previsti da questo comma.

4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi e dei rimborsi previsti da questo articolo sono stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

**Art. 6***Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze*

1. Al fine di assicurare alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), la disponibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e le relative disposizioni attuative.

**Art. 7***Contributi per le imprese*

1. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), può prevedere il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese per il perseguimento delle finalità di questa legge.

**Art. 8***Protocolli di collaborazione*

1. I contributi e gli altri strumenti di sostegno previsti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli di collaborazione tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Lo schema di protocollo è approvato dalla Provincia previo parere del tavolo per il coordinamento previsto dall'articolo 4.

2. Ai protocolli di collaborazione possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità di questa legge.

**Art. 9***Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è inserito il seguente:

"5 bis. I soggetti previsti da questo articolo, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e possono adottare politiche tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese orientati a donare eccedenze alle organizzazioni di volontariato che aderiscono ai protocolli di collaborazione previsti dalla legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse"."

## Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2009 è inserita la seguente:

"a bis) promuovere iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari, anche nell'ambito del programma previsto dall'articolo 4;"

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

"5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono:

- a) l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2;
- b) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire la riduzione dei volumi di spreco alimentare;
- c) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone."

## Art. 11

*Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2010 dopo le parole: "per ridistribuire in modo equo il valore creato" sono inserite le seguenti: ", anche recuperando le eccedenze oggetto della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" a beneficio delle persone indigenti,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 13 del 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Nell'ambito della giornata dell'economia solidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere le finalità della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" quali la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti."

## Art. 12

*Clausola valutativa*

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull'attuazione di questa legge, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).

Art. 13  
*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 5 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 7 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

4. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi

## NOTE ESPLICATIVE

### Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: [http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche\\_dati/codice\\_provinciale/clex\\_ricerca\\_per\\_campi.it.asp](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp)).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

### Nota all'articolo 2

- L'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 - e cioè della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) - dispone:

#### "Art. 3

##### *Albo delle organizzazioni di volontariato*

1. La Provincia istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in due sezioni:

- a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale nonché quelli volti alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
- b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale non compresi tra quelli indicati nella lettera a).

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo. La Provincia rende pubblici i dati raccolti con la domanda presentata ai sensi del comma 3, compresi i dati personali previsti dal medesimo comma 3, lettera c).

3. Le organizzazioni che intendono chiedere l'iscrizione all'albo debbono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto di costituzione, il quale deve prevedere l'elettività delle cariche sociali, la democraticità della gestione dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità e sul patrimonio e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare;
- b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività;
- c) copia dell'ordinamento interno, con l'indicazione delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;
- d) una relazione sugli interventi già attuati ed un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

4. *omissis*

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per poter fruire dei benefici della presente legge. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dall'albo. Essa, come pure l'eventuale rifiuto di iscrizione, è disposta con provvedimento motivato.

5 bis. Gli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 81 del provvedimento legislativo concernente

"Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998", il cui statuto sia conforme ai requisiti di cui al comma 3, salvo quanto disposto dal comma 5 ter, sono iscritti nella sezione b) dell'albo previa presentazione di domanda, corredata da copia dello statuto.

5 ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ai fini di cui al comma 5 bis lo statuto deve prevedere che, in caso di cessazione dell'attività, i beni dell'ente gestore siano devoluti ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o simile ovvero ad altri soggetti, per essere destinato a fini di pubblica utilità."

### **Nota all'articolo 3**

- L'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005 - cioè della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse) - dispone:

#### "Art. 20

##### *Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach*

1. La Provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca. Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012.

1 bis. La Provincia, inoltre, può stipulare accordi di programma con la fondazione Edmund Mach per definire gli obiettivi d'interesse comune nelle aree di attività della fondazione diverse da quelle previste dal comma 1, e pertanto non comprese nel programma pluriennale della ricerca di cui all'articolo 18.

1 ter. risultati delle attività finanziate con accordo di programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alle fondazioni, che si assumono la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'accordo di programma prevede che le fondazioni utilizzino i predetti risultati secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, e che per la valorizzazione di questi risultati le fondazioni si avvalgano di Trentino sviluppo s.p.a., nei limiti e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L'accordo di programma prevede inoltre che i diritti di proprietà intellettuale non appartenenti esclusivamente alle fondazioni vengano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

- L'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, dispone:

#### "Art. 2

##### *Atto d'indirizzo per la ricerca e l'alta formazione universitaria e altre disposizioni organizzative*

1. Sulla base delle disposizioni della legge finanziaria provinciale e degli obblighi definiti dalla Provincia nell'ambito dell'intesa con lo Stato per l'attuazione del patto di stabilità interno richiamato dall'articolo 79 dello Statuto speciale, e previa intesa con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, adotta un atto d'indirizzo per l'università e la ricerca, che ha un arco temporale di riferimento triennale. L'atto di indirizzo è aggiornato annualmente entro il primo trimestre del primo anno del periodo di riferimento e definisce:

- a) gli obiettivi di innovazione e stabilizzazione, coerenti con i tempi di raggiungimento, i risultati attesi e la sostenibilità economica; in relazione a questi obiettivi l'università individua le

relative politiche e azioni, nonché le procedure di monitoraggio in itinere e di riesame ex post, finalizzate ad assicurare il controllo sui processi interni e l'adeguatezza di eventuali misure correttive e di miglioramento nel periodo successivo;

- b) le risorse attribuite dalla Provincia ai sensi del comma 2 distinte per tipologia d'intervento, anche evidenziando le risorse autonomamente apportate dall'università; per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'atto può individuare anche le risorse da apportare dalla Provincia per gli esercizi successivi al terzo, fino a un massimo complessivo di nove anni, con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti dal comma 2, lettere c) e d), i cui effetti ricadono anche su tali esercizi;
- c) i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese, anche in deroga alla vigente normativa provinciale in materia.

2. Per i fini del comma 1, lettera b), l'entità complessiva delle risorse finanziarie da mettere a disposizione dell'università, suddivisa per annualità, è così articolata:

- a) quota base, destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'università;
- b) quota premiale, correlata a un insieme di indicatori di attività e di risultato; la quota premiale è destinata al riconoscimento dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento precedente e accertati secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 in materia di valutazione dei risultati;
- c) quota programmatica, che individua distintamente le risorse volte al perseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'università relativi a nuovi progetti, riferibili sia alla didattica che alla ricerca; in tale ambito possono essere previsti anche nuovi e ulteriori progetti da realizzare in collaborazione tra l'università e gli enti di ricerca disciplinati dalle leggi provinciali; in tal caso l'atto d'indirizzo riporta anche le quote di finanziamento a carico di questi ultimi enti; la quota programmatica, di anno in anno, è prioritariamente correlata agli impegni già assunti per l'assunzione di docenti e ricercatori;
- d) programma dell'edilizia universitaria, relativo alle strutture dedicate alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e al carattere residenziale dell'università.

3. Salvo quanto disposto dal comma 4, le quote previste dal comma 2, lettere a) e b), sono definite in misura complessivamente non inferiore a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi). La determinazione di queste quote per l'anno di riferimento è effettuata tenendo conto delle spese di natura ricorrente già assegnate dalla Provincia all'università ai sensi di questa legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, dell'ultima quantificazione disponibile del fondo di funzionamento ordinario del sistema universitario e della quota prevista dall'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università). In sede di aggiornamento dell'atto d'indirizzo può essere disposto il conguaglio rispetto alla quantificazione effettiva del predetto fondo, salvaguardando comunque gli stanziamenti del biennio successivo.

4. Con l'atto d'indirizzo o con successiva intesa sono individuati, inoltre:

- a) gli obblighi a carico dell'università ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2011, tenendo conto di quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica provinciale;
- b) i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dal comma 2, lettera b), per l'attribuzione e la graduazione della quota premiale, fermo restando che la valutazione dei risultati raggiunti ai fini dell'attribuzione della quota è effettuata su un orizzonte temporale pluriennale.

5. Ai fini dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 142 del 2011 la Provincia, per la valutazione dei risultati conseguiti dall'università rispetto agli obiettivi individuati dall'atto d'indirizzo e alle risorse finanziarie da esso assegnate, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli organismi previsti dalla predetta disposizione.

6. L'università può avvalersi dei servizi forniti dagli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nel rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Provincia inoltre, previo accordo, può mettere a disposizione dell'università proprio personale.

7. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), si applicano, con riguardo all'università, compatibilmente con quanto previsto da

quest'articolo.

8. L'atto d'indirizzo sostituisce, per le attività attribuite all'università, gli strumenti di programmazione previsti da questa legge e quelli previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia universitaria.

9. In prima applicazione l'atto d'indirizzo è adottato dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo."

#### **Nota all'articolo 4**

- Per l'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 si veda la nota all'articolo 2.

#### **Nota all'articolo 5**

- L'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 dispone:

##### **"Art. 5**

##### *Interventi a favore del volontariato*

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3:

- a) contributi a copertura delle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;
- b) contributi per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 1, in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa.

1 bis. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di loro competenza. Con riferimento ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), questi organi individuano, anche periodicamente, gli ambiti operativi considerati prioritari e i criteri di selezione delle iniziative, e possono privilegiare le iniziative realizzate in modo coordinato e congiunto. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Gli interventi previsti da questo comma possono essere concessi, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), a comuni o circoscrizioni, anche mediante i loro organismi rappresentativi, per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, al recupero, al ripristino ed all'abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni. Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.

3 bis. La Provincia può stipulare convenzioni con la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri delle associazioni iscritte nei registri di questa legge, con riferimento in particolare ai pagamenti dovuti alla SIAE nell'ambito di iniziative d'interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l'utilizzo di opere soggette alla sua autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute alla SIAE dalle associazioni e non versate da queste ultime fino a un importo massimo di 150.000 euro annui; in tal caso esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle associazioni che non hanno provveduto al pagamento.

3 bis 1. I comuni possono concedere somme per la copertura, fino a concorrenza della spesa,

degli oneri derivanti dai pagamenti sostenuti da enti e associazioni a favore della SIAE in relazione ad iniziative ed eventi organizzati sul proprio territorio nel caso in cui l'accesso agli stessi sia senza corrispettivo, nel rispetto del proprio regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni.

3 ter. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari ad anticipare le somme di cui al comma 3 bis e per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate dalla Provincia.

3 quater La Giunta provinciale, nell'ambito del protocollo sulla finanza locale, individua le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla finanza locale, da destinare agli interventi previsti dal comma 3 bis 1."

#### **Nota all'articolo 6**

- Gli articoli 39 e 40 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) - dispongono:

##### **"Art. 39**

##### *Contributi in conto capitale*

1. Gli enti locali e la Provincia concedono ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio-assistenziali contributi in conto capitale per:

- a) l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- b) l'acquisto di arredi e attrezzature destinate agli interventi socio-assistenziali.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri enti i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento. Tra le spese ammissibili a finanziamento sono comprese quelle derivanti dalla necessità di disporre, nel periodo di realizzazione dei lavori di riattamento e ampliamento di cui al comma 1, lettera a), di strutture alternative, nonché, eventualmente, di adeguarle.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati dagli enti competenti. Se i contributi hanno ad oggetto beni immobili o mobili destinati alla realizzazione di servizi d'interesse provinciale, i criteri e le modalità di erogazione sono individuati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4. I beni immobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali annotato sul libro fondiario, decorrente dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto e di durata pari a:

- a) venti anni in relazione alla concessione di contributi fino a 1.000.000 di euro;
- b) trenta anni in relazione alla concessione di contributi superiori a 1.000.000 di euro.

5. Gli importi previsti dal comma 4 sono aggiornati annualmente in base al tasso d'inflazione.

5 bis. L'ente competente alla concessione del contributo, sulla base del contratto di compravendita dell'immobile o dell'attestazione di fine lavori rilasciata dal tecnico responsabile, adotta un apposito provvedimento, che costituisce titolo per l'annotazione sul libro fondiario del vincolo di destinazione. Decorso i termini stabiliti dal comma 4 il vincolo è cancellato, a cura e spese del proprietario dell'immobile.

6. Nel corso della durata del vincolo previsto dal comma 4 l'intero immobile o parte di esso può essere adibito a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo, previa autorizzazione dell'ente competente. L'autorizzazione è disposta, secondo criteri e modalità stabiliti dall'ente competente, purché:

- a) sia mantenuto il fine sociale dell'utilizzo;
- b) in caso di utilizzo temporaneo a fini diversi da quello di cui alla lettera a), gli introiti derivanti siano destinati alla copertura di oneri per la gestione dei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari dell'ente che ha ricevuto il contributo;
- c) in caso di utilizzo permanente a fini diversi da quello di cui alla lettera a), sia rideterminato il contributo ovvero siano recuperate, anche parzialmente, le somme già corrisposte.

6 bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo relativamente all'intero immobile o alla parte di esso adibita a diverso utilizzo.

7. I beni mobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali. L'ente competente a erogare i contributi individua i criteri in base ai quali fissa la durata dei vincoli e i casi in cui è consentito lo svincolo dei beni.

8. L'ente competente disciplina altresì le conseguenze del mancato utilizzo, nel corso della durata del vincolo di destinazione e per un periodo accertato superiore ad un anno, dei beni mobili ed immobili oggetto di contributo.

9. Gli interventi finanziati ai sensi di quest'articolo possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.

#### Art. 40

##### *Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature*

1. Gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti che non perseguono finalità lucrative immobili di loro proprietà e le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, anche a titolo gratuito, provvedendo alle spese concernenti questi immobili e attrezzature, a condizione che il rappresentante legale non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali.

2. Gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione dei soggetti indicati nel comma 1 anche immobili di cui hanno la disponibilità a titolo di locazione o di comodato. In tal caso gli enti locali e la Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile, possono eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando questi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile; gli enti locali e la Provincia possono assumere i relativi oneri sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta."

#### **Nota all'articolo 7**

- L'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) - dispone:

#### "Art. 35

##### *Criteri e modalità per l'applicazione della legge*

1. La Giunta provinciale, ispirandosi ai principi di semplificazione amministrativa previsti dall'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge e in particolare determina:

- a) le priorità di intervento;
- b) le tipologie di aiuti finanziari in relazione agli interventi disciplinati dalla legge e le eventuali incompatibilità tra i diversi aiuti e i benefici previsti dalla legislazione vigente, prevedendo e disciplinando in ogni caso il divieto di cumulo tra gli aiuti previsti da questa legge e i benefici stabiliti ai sensi dell'articolo 10 bis;
- c) le soglie e le misure di aiuto, eventualmente differenziate in rapporto alle tipologie di aiuto, alle priorità di intervento, alle zone di diverso sviluppo socio-economico o al settore di appartenenza;
- d) le tipologie di soggetti ammissibili ad agevolazione;

- e) gli investimenti, i servizi e le spese ammissibili, individuando quali investimenti possono essere agevolati se realizzati su suolo pubblico o in assenza del titolo di proprietà, nonché i casi e i criteri per considerare tra le spese ammissibili i costi documentati dell'istruttoria per la concessione del contributo;
- f) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell'aiuto prevista per il caso di esito negativo della ricerca;
- g) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore della dirigenza aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese;
- h) i casi in cui la cessione delle aree prevista dall'articolo 31 avviene con la riduzione del prezzo nella misura prevista dal medesimo articolo o a prezzo di mercato;
- i) le specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale, quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali;
- j) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, secondo i principi individuati dall'articolo 15;
- k) le disposizioni attuative degli interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi previsti dall'articolo 34 quater;
- l) eventuali limiti minimi e massimi e di significatività della spesa ammissibile;
- m) le modalità di costituzione dei fondi di rotazione e le relative modalità di intervento;
- n) le modalità di corresponsione degli interventi, assicurando comunque l'equivalenza finanziaria fra le medesime tipologie di contributi accordati in un'unica soluzione piuttosto che in più soluzioni;
- o) le modalità di presentazione delle domande e le procedure di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni;
- p) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di completamento dell'istruttoria;
- q) *omissis*
- r) gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari delle agevolazioni, le circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza, le modalità e la decorrenza delle revoche;
- s) le eventuali disposizioni attuative inerenti i prestatori di servizio previste dall'articolo 24 ter, comma 3;
- t) ogni ulteriore elemento necessario per l'attuazione di questa legge.

1 bis. La deliberazione può prevedere criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste da questa legge a favore di imprese operanti in Trentino tenendo conto dei comportamenti fiscali, anche con riferimento al versamento dei tributi in relazione all'attività svolta nel territorio provinciale.

2. Le deliberazioni sono adottate in armonia con il programma di sviluppo provinciale e con il programma pluriennale della ricerca previsto dalla legge provinciale sulla ricerca, salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l'occupazione.

3. Le proposte di deliberazione sono inviate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni.

4. Per modificare le deliberazioni, relativamente ai contenuti stabiliti dal comma 1, lettere n), o), p), r) e t), e per adeguarle alle disposizioni dell'Unione europea, si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3.

5. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione."

#### **Note all'articolo 9**

- L'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

## "Art. 8

### *Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti*

1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti.

3. Il modello tariffario è approvato dalla Giunta provinciale in base ai seguenti principi e criteri:

- a) previsione e regolazione del sistema tariffario e del piano finanziario annuale e pluriennale che ne costituisce presupposto, con disciplina dei seguenti elementi:
  - 1) elementi costitutivi della tariffa. In ogni caso il soggetto qualificato come utente, in capo al quale sorge l'obbligo di pagamento, è identificato nell'occupante, a qualsiasi titolo, di insediamenti, aree e superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, fatta salva la solidarietà passiva fra gli utilizzatori dello stesso insediamento nel pagamento della tariffa;
  - 2) adempimenti in capo agli utenti e individuazione delle tipologie di insediamenti, aree e superfici soggetti alla tariffa;
  - 3) tipologia dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti rilevanti per il piano finanziario e loro ripartizione in fissi e variabili, con imputazione alla quota fissa di una percentuale non superiore al 50 per cento dei costi totali;
  - 4) obbligo di copertura integrale a mezzo del gettito della tariffa dei costi di gestione previsti nel piano finanziario, e obbligo di rimborso agli utenti del gettito tariffario eccedente i costi quantificati a consuntivo;
  - 5) articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile, quest'ultima anche diversificata in più componenti, e articolazione della tariffa in utenze domestiche e non domestiche;
  - 6) calcolo della quota fissa secondo modalità, fra loro alternative o concorrenti, collegate alla superficie degli insediamenti, al numero dei componenti del nucleo familiare, alla capacità dei dispositivi di raccolta dei rifiuti, a coefficienti oggettivi e standardizzati di produzione dei rifiuti;
  - 7) calcolo della quota variabile esclusivamente in funzione della quantità di rifiuti conferiti dall'utente, determinata anche a mezzo di sistemi indiretti di misurazione;
  - 8) facoltà, per i comuni o gli eventuali altri enti titolari della funzione, di prevedere riduzioni applicate alla sola quota fissa e di prevedere, con oneri a carico esclusivo dei propri bilanci, esenzioni e sostituzioni nel pagamento della tariffa, anche in favore di particolari tipologie di utenti o di specifiche situazioni di natura socio-economica meritevoli di tutela;
- b) previsione di modalità uniformi sul territorio provinciale per la disciplina delle fasi amministrative e temporali di riscossione ordinaria e coattiva della tariffa, nonché delle fasi di controllo degli adempimenti degli utenti;
- c) previsione di un sistema sanzionatorio di tipo non tributario collegato alla violazione di adempimenti da parte dei contribuenti, esclusa in ogni caso la determinazione di termini di prescrizione e di modalità di calcolo degli interessi diversi dalle disposizioni del codice civile.

4. I comuni o gli eventuali altri enti titolari della funzione approvano il regolamento per la disciplina della tariffa, il sistema tariffario e il piano finanziario totale ed unitario, anche nella forma di unica disciplina e tariffa d'ambito territoriale.

5. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, titolare dell'entrata, ha competenza esclusiva in ordine all'applicazione, gestione, riscossione e imputazione contabile al proprio bilancio della tariffa.

**5 bis. I soggetti previsti da questo articolo, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e possono adottare politiche tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese orientati a donare eccedenze alle organizzazioni di volontariato che aderiscono ai**

**protocolli di collaborazione previsti dalla legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse".**

**Nota all'articolo 10**

- Gli articoli 3 e 5 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

**"Art. 3**

*Strumenti di intervento*

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia interviene per:
- a) incentivare l'utilizzo, nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale secondo quanto stabilito dal programma previsto dall'articolo 4;
  - a bis) promuovere iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari, anche nell'ambito del programma previsto dall'articolo 4;**
  - b) *omissis*
  - c) assicurare la vendita all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di prodotti alimentari e di bevande conformi alle caratteristiche e alle tipologie individuate nel programma previsto dall'articolo 4;
  - d) favorire l'incremento della vendita di prodotti a basso impatto ambientale nonché altre misure di sviluppo della filiera corta, compresa la riserva di appositi spazi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale;
  - e) promuovere, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, percorsi didattici, formativi e informativi di educazione alimentare e di orientamento al consumo;
  - f) promuovere, in collaborazione con i comuni, le comunità e gli operatori del settore, la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, biologici e a basso impatto ambientale, in particolare attraverso l'interscambio con altre realtà regionali, nonché la diffusione di corretti modelli alimentari;
  - f bis) promuovere iniziative per ridurre gli imballaggi nel settore della produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande, anche ai fini dell'individuazione d'interventi da inserire nei programmi di gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

**Art. 5**

*Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale nei servizi di ristorazione collettiva pubblica*

1. I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale e una metodologia rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il programma previsto dall'articolo 4 individua la percentuale minima di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale che deve essere obbligatoriamente utilizzata nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione; il programma può stabilire che le predette percentuali minime siano raggiunte in modo graduale e progressivo. Il programma stabilisce inoltre la metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare.

3. La percentuale prevista dal comma 2 può essere distinta anche per prodotti o categorie di prodotti e, per i prodotti lattiero-caseari, non può essere inferiore al 60 per cento; la percentuale può essere rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri indicatori previsti dal programma. La percentuale può altresì essere fissata in modo

differenziato per le diverse tipologie di servizio.

4. Nei servizi di ristorazione resi a favore di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole di primo grado del primo ciclo di istruzione va comunque assicurato che nella preparazione dei pasti siano utilizzati in misura prevalente, in conformità al programma previsto dall'articolo 4, prodotti biologici, oppure, se insufficienti, prodotti a basso impatto ambientale.

~~5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2.~~

**5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono:**

- a) **l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2;**
- b) **l'impiego di processi e modalità idonei a garantire la riduzione dei volumi di spreco alimentare;**
- c) **l'impiego di processi e modalità idonei a garantire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone.**

5 bis. I bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva pubblica sono redatti in conformità a capitolati prestazionali predisposti dalla Provincia in attuazione del programma previsto dall'articolo 4."

#### **Nota all'articolo 11**

- Gli articoli 3 e 8 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### "Art. 3

##### *Principi e settori dell'economia solidale*

1. L'economia solidale è informata al rispetto dei seguenti principi:

- a) ecocompatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualità della vita;
- b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d'interesse;
- c) equità e solidarietà, per ridistribuire in modo equo il valore creato , **anche recuperando le eccedenze oggetto della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" a beneficio delle persone indigenti**, e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;
- d) buona occupazione, da correlare all'esigenza di superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze in un'ottica d'inclusione sociale;
- e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
- f) consapevolezza del limite umano e naturale e ricerca dell'efficienza intesa come migliore utilizzo delle risorse con il minore costo ambientale e sociale e con la massima efficacia.

2. L'economia solidale riguarda in particolare i seguenti settori:

- a) prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;
- b) commercio equo e solidale;
- c) welfare di comunità;
- d) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
- e) edilizia sostenibile e bioedilizia;
- f) risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- g) finanza etica;
- h) mobilità sostenibile;
- i) riuso e riciclo di materiali e beni;

- j) sistemi di scambio locale;
- k) software libero;
- l) turismo responsabile e sostenibile;
- m) consumo critico e gruppi di acquisto solidale.

3. I settori previsti dal comma 2 sono definiti nell'allegato A; possono essere integrati e modificati dalla Giunta provinciale, su proposta del tavolo provinciale per l'economia solidale.

#### Art. 8

##### *Giornata dell'economia solidale*

1. La Provincia, per agevolare la conoscenza e la diffusione dell'economia solidale nonché l'incontro tra i soggetti operanti in questo settore e la comunità, favorisce l'organizzazione con cadenza annuale della giornata dell'economia solidale, tenendo conto delle proposte del tavolo provinciale per l'economia solidale.

**1 bis. Nell'ambito della giornata dell'economia solidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere le finalità della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" quali la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti.**

#### **Nota all'articolo 13**

- L'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dispone:

#### "Art. 4

##### *Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 e dal comma 4 bis, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire, a decorrere dal 2013, una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 60 per cento e, a decorrere dal 2015, una riduzione di queste spese di almeno il 70 per cento, rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010; le spese discrezionali sono imputate a specifici capitoli. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento.

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, il progetto di razionalizzazione assicura risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto-legge, anche attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Il progetto è modificato e integrato per conseguire i citati obiettivi di risparmio, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4 bis. A decorrere dal 2013 le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Provincia sono ridotte almeno del 25 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese sostenute per gli organi collegiali istituiti dalla Provincia, a decorrere dal 2013, per espressa previsione di legge o, per un periodo di validità temporalmente limitato, per l'esercizio di funzioni consultive o di controllo imposte da specifiche e straordinarie esigenze, derivanti in particolare dal conseguimento degli obiettivi del piano di miglioramento."

### **LAVORI PREPARATORI**

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 29 aprile 2016, n. 133, d'iniziativa della consigliera Chiara Avanzo (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Disposizioni in materia di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari";
  - disegno di legge 27 luglio 2016, n. 149, d'iniziativa dei consiglieri Walter Viola, Marino Simoni e Gianfranco Zanon (Progetto trentino), concernente "Riduzione degli sprechi e redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modificazioni di leggi provinciali connesse";
  - disegno di legge 18 ottobre 2016, n. 166, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Donata Borgonovo Re, Violetta Plotegher, Lucia Maestri e Alessio Manica (Partito democratico del Trentino), concernente "Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari".
- Assegnati alla quarta commissione permanente rispettivamente l'11 maggio 2016, il 22 agosto 2016 e il 26 ottobre 2016.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" espresso il 5 giugno 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 12 settembre 2017.